



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria



Comitato Regionale per le Comunicazioni



RELAZIONE ATTIVITÀ

CO.RE.COM. LIGURIA

2023

INDICE

Presentazione del Presidente del Co.Re.Com. Liguria (da fare)	Pag.	3
---	-------------	----------

PARTE PRIMA

IL CO.RE.COM. LIGURIA: L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE

I	I Comitati regionali per le comunicazioni	Pag.	5
II	Il Co.Re.Com. Liguria	Pag.	8
III	Composizione del Comitato	Pag.	10
IV	Organizzazione della Struttura a supporto del Co.Re.Com.	Pag.	11
V	Le risorse finanziarie del Co.Re.Com.	Pag.	12
VI	Riunioni del Co.Re.Com – Anno 2023	Pag.	13

PARTE SECONDA

ATTIVITA' PROPRIA

Presentazione		Pag.	15
I	Vigilanza sulla Par Condicio ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28	Pag.	16
II	Messaggi politici Autogestiti Gratuiti (MAG)	Pag.	20
III	Accesso radiotelevisivo	Pag.	22
IV	Copertura telefonica e radiofonica sulla rete infrastrutturale ligure	Pag.	23
V	Rapporti istituzionali	Pag.	25
VI	Il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com. Tavolo tecnico Agcom/Co.Re.Com.	Pag.	26

PARTE TERZA

ATTIVITA' DELEGATA

Presentazione		Pag.	27
I	Attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale	Pag.	29
II	Esercizio del Diritto di rettifica	Pag.	32
III	Vigilanza sul rispetto dei criteri della normativa relativa alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale	Pag.	33
IV	Sportello informativo	Pag.	35
V	La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche	Pag.	36
V - 1	La conciliazione presso il Co.Re.Com. nelle controversie tra Operatori di comunicazione e utenti	Pag.	39
V - 2	Procedura d'urgenza per l'attivazione del servizio sospeso	Pag.	41
V - 3	La definizione amministrativa delle controversie	Pag.	42
VI	Registro degli Operatori di Comunicazione	Pag.	45

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CO.RE.COM. LIGURIA

Nel corso del 2023 è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3/2023 del 6 settembre 2023 il nuovo Comitato. Ne fanno parte, oltre allo scrivente in qualità di presidente, i componenti avv. Liana Maggiano ed avv. Leda Rita Corrado.

Il passaggio dal vecchio al nuovo Comitato - che avrebbe potuto determinare un rallentamento della operatività - è stato reso agevole dal cordiale scambio di consegne tra il presidente uscente ed entrante nonché dalla presenza in continuità dell'avv. Corrado, affiancata dalla nuova componente avv. Maggiano. Con l'occasione voglio ringraziare per il sapiente operato il precedente Comitato.

In base alla legge regionale istitutiva del Co.Re.Com., il Comitato esercita nell'ambito delle comunicazioni sia funzioni delegate che proprie. L'esame di tutte le attività, analiticamente riportate e descritte nel presente documento consuntivo, attesta la congruità di tutto quanto realizzato a fine istituzionale; per ciascun ambito di attività sono evidenziati tempi, efficacia dell'azione, risultanze numeriche, obiettivi raggiunti.

Il Co.re.com Liguria ha svolto, come da mandato, le sue attività in una molteplicità di ambiti e il presente consuntivo ne offre riscontro dettagliato. In questa introduzione ci limitiamo ad evidenziare gli aspetti più significativi.

Nella gestione delle controversie tra gestori di servizi di comunicazione e consumatori, sia nella prima fase, ovvero il tentativo obbligatorio di conciliazione, sia nella seconda fase, ovvero la definizione delle controversie, il lavoro, come da rilevanze numeriche riportate, coordinato dai funzionari di riferimento, è stato svolto con ottimi risultati e con grande impatto positivo verso l'utenza.

Si vuole mettere in evidenza il grande successo che riscuote l'istituto dei Programmi dell'accesso, in onda il sabato mattina su Rai Tre che vede l'ampia partecipazione dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e di vari Enti operanti nella nostra regione; tale fattiva collaborazione discende dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la concessionaria del servizio pubblico e il Co.Re.Com.

Si vuole poi ricordare il servizio di vigilanza e monitoraggio svolti sull'emittenza radiotelevisiva locale e sulla concessionaria pubblica, con particolare riferimento agli obblighi di programmazione, pubblicità e contenuti come previsti dal TUSMA.

Tra i vari compiti in ambito di vigilanza emerge la tutela dei minori che è alla particolare attenzione del Comitato: televisione e media in genere veicolano senza filtri messaggi di violenza e di strumentalizzazione del corpo femminile a ragazzi

troppo spesso soli davanti agli schermi: a partire dal dicembre 2023, in preparazione dell'agenda 2024, il Co.Re.Com. ha effettuato incontri con Enti ed Istituzioni nazionali e regionali, Agcom, Ordini Professionali, Unicef, Polizia di Stato e l'Ufficio scolastico regionale per le iniziative nell'ambito della *Media Education* al fine di sviluppare politiche educative sull'uso consapevole dei media.

Si sottolinea poi il successo del premio Co.Re.Com. 2023, che sta acquisendo sempre maggiore rilievo, tenutosi a latere della 73ma edizione del Festival di Sanremo, indiscussa vetrina di rilevanza internazionale. Il premio è stato consegnato nella sala stampa del Festival ed è stato dedicato - nell'edizione 2023 - alle canzoni, presentate nel corso della rassegna, contro la violenza sulle donne e sui soggetti deboli e fragili.

Nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca il Comitato è stato impegnato in incontri, tavole rotonde, convegni. Nel corso di tali eventi dedicati ai media e al loro impatto sugli utenti il Comitato ha rivolto particolare attenzione agli sviluppi verso i più deboli.

Tra queste cure, si ricorda l'incontro del 6 dicembre 2023 avvenuto con i Fornitori di servizi media audiovisivi nell'area tecnica della regione Liguria, a cui ha partecipato la quasi totalità degli editori che trasmettono in chiaro nel nostro territorio; da questa riunione è emerso lo spirito che anima, anche per il futuro, l'azione del nostro mandato: *“ Il Comitato stringe sempre più il dialogo con le televisioni locali, baluardo a garanzia di un'informazione obiettiva e del mantenimento dell'identità e delle tradizioni di una specifica area geografica”*.

Infine vogliamo ricordare e ringraziare la Struttura che svolge quotidianamente un lavoro prezioso; in tal senso lo staff ha garantito la continuità nella gestione di tutte le attività tra il Comitato uscente e quello nuovo; vogliamo sottolineare il suo ruolo indispensabile, un lavoro di squadra che ha finora sortito risultati eccellenti e che ne produrrà di ancora migliori.

Questa è nel contempo sintesi del “già fatto” di cui parliamo oggi e premessa e promessa di impegno per il futuro.

Ancora ringraziamenti ai commissari consiglieri e allo staff della Struttura: ad maiora semper!

Il Presidente

Dott. Manfredi Maglio

PARTE PRIMA

IL CO.RE.COM. LIGURIA: L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE

I

I Comitati Regionali per le Comunicazioni

Allo scopo di assicurare le esigenze di decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la legge 31 luglio 1997, n. 249¹, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" (la stessa istitutiva dell'Autorità), dispone che i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito Co.Re.Com.) operino come organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L'art. 1, co.13 della citata legge, in particolare, recita: "*riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. (omissis) L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni*".

Con delibera Agcom n. 52/99/CONS l'Autorità ha individuato gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le comunicazioni, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento, affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate.

A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sono stati approvati una serie di Accordi Quadro, di cui l'ultimo

¹ Legge 31 luglio 1997, n. 249: "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*". (GU n. 177 del 31-7-1997 - Suppl. ordinario n. 154)

è stato approvato con Delibera 427/22/Cons del 14 dicembre 2022 per il periodo 2023-2027. Il nuovo accordo Quadro è stato stipulato tra Autorità e Co.Re.Com. Liguria il 28 giugno 2023 e decorre dal 1° gennaio 2023 e di durata quinquennale.

In esecuzione a tale Accordo Quadro, all'art.5, sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le seguenti materie:

a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi Co.Re.Com. nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;

e) definizione delle controversie indicate all'articolo 14 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun Co.Re.Com., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e

della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

2. L'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative.

L'Agcom ha emanato linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com. che garantiscono, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, l'armonizzazione del sistema e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.

II

Il Co.Re.Com. Liguria

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria è regolamentato dalla legge regionale 22 marzo 2013 titolata: “ Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com).

Il Co.Re.Com., così come è definito dalla legge istitutiva, all’art.2 (*Natura e funzioni*) recita:

- comma 1) Il Co.Re.Com. è organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;
- comma 2) ai sensi dell’art.73 dello Statuto regionale, il Co.Re.Com. è Autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione, secondo le disposizioni della presente legge;
- comma 3) Il Co.Re.Com, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate,...*omissis*..., svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

La Legge stabilisce che il Co.Re.Com. abbia funzione proprie e delegate. L’art.12 (*Funzioni proprie*) dispone:

comma 1) Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle conferitegli dalla normativa nazionale e regionale e da provvedimenti dell’Autorità ed in particolare:

a) vigila, nel periodo elettorale, sull’applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l’attribuzione e l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*) e successive modificazioni ed integrazioni);

(N.B. Tale funzione non è più esercitata ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica del 23/08/2017 n. 146 - Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione*

dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, la cui istruttoria è ora svolta direttamente dal MIMIT).

c) svolge le attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

d) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

L'art.13 dispone le attività delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le cui funzioni sono meglio descritte all'art.5 dell'Accordo Quadro 2023-2027 sopracitato.

La legge regionale n. 8/2013 dispone, all'art. 14, co. 3, lett.a) che entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenti agli Organi della Regione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *“una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente”*;

Il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale di cui sopra stabilisce che il Co.Re.Com., d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lett.a).

Per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate è stato redatto il presente documento che costituisce la Relazione finale sull'attività svolta (propria e delegata) dal Co.Re.Com. Liguria nell'anno 2023.

Il Co.Re.Com. ha illustrato nel documento *Programma di attività Co.Re.Com. Liguria anno 2024* pubblicato sul sito istituzionale alla pagina: https://www.corecom.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=480:alleg-delib-corecom-16-2023-prgm-2024.pdf le priorità e gli obiettivi per l'anno 2024.

III

Composizione del Comitato

Il Co.Re.Com. Liguria è composto dal Presidente e da altri due componenti scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza anche nel settore delle comunicazioni, che diano garanzia di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni.

Il Presidente del Co.Re.Com. è individuato dal Presidente del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, d'intesa col Presidente della Giunta regionale.

I tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

I componenti del Co.Re.Com., tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili limitatamente ad un solo mandato.

Il Comitato, eletto il 24 luglio 2018, con scadenza 2023 risultava composto da:

- **avv. Vinicio Tofi, presidente**
- **Avv. Massimo Ansaldo, componente**
- **Avv. Leda Rita Corrado, componente**

Con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale numero 3/2023, pubblicato sul Burl numero 36 del 6 settembre 2023, parte II è stato nominato il dottor Manfredi Maglio nuovo presidente del Corecom Liguria. Nel testo del decreto risultano nominati anche i due componenti del Comitato, che è composto da:

- **Dott. Manfredi Maglio, presidente**
- **Avv. Liana Maggiano, componente**
- **Avv. Leda Rita Corrado, componente**

Per saperne di più:

<https://www.corecom.regione.liguria.it/chi-siamo/il-comitato.html>

IV

Organizzazione della Struttura a supporto del Co.Re.Com. al 31/12/2023

Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com si avvale di un'apposita struttura amministrativa di supporto (*Struttura a supporto del Co.Re.Com.*), incardinata, dalla data del 01/01/2022, nella Struttura del Consiglio Regionale "Servizio Generale Bilancio e programmazione finanziaria, Gruppi e Consiglieri Regionali, Autorità di Garanzia", della quale è direttore il dott. Stefano Vaccari.

qualifica rivestita	ufficio/area e soluzioni organizzative
n.1 Direttore	Sovrintende a tutta la Struttura
n. 1 Funzionario Cat. "D" AP	Provvedimenti temporanei (GU5), vigilanza e monitoraggio ordinario, par condicio, ROC, sito istituzionale Co.Re.Com.
n. 1 Funzionario Cat. "D" PO	Tentativo obbligatorio di conciliazione (UG)
n. 1 Funzionario Cat. "D" PO	Definizione delle controversie (GU14), Segretario del Comitato, coordinamento Sportello del Cittadino
n. 1 Funzionario Cat. "D"	Tentativo obbligatorio di conciliazione (UG) – supporto alle altre aree
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. "C"	Segreteria Provvedimenti temporanei (GU5), segreteria vigilanza e monitoraggio, segreteria par condicio, ROC, protocollo generale, gestione PEC
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. "C"	Segreteria Comitato, Segreteria Definizione delle controversie (GU14), Sportello del Cittadino, ROC, segreteria vigilanza e monitoraggio, segreteria par condicio, protocollo generale, gestione pec
n. 1 Istruttore amministrativo Cat. "C"	Segreteria Conciliazione (UG), protocollo generale, gestione pec
n. 1 Collaboratore amministrativo Cat. "B" (condiviso con altra Struttura del Consiglio)	50% Sportello del cittadino + 50% su altra Struttura del Consiglio
n. 1 Operatore Cat. "A"	Supporto sulla gestione dell'archivio

V

Le risorse finanziarie del Co.Re.Com.

Il Consiglio Regionale mette a disposizione del Comitato per il regolare funzionamento dell'attività istituzionale locali, personale ed attrezzature.

Le risorse dell'Autorità, per l'attività delegata, individuate dall'Accordo Quadro e dalla Convenzione firmati nel 2023, ammontano ad **euro 113.903,64**.

Le risorse erogate dal Consiglio regionale- Assemblea legislativa della Liguria e da Agcom sono state impiegate per le spese di gestione della Struttura, per l'acquisizione del servizio di monitoraggio in outsourcing e per lo svolgimento delle attività delegate.

VI

Riunioni del Co.Re.Com. – Anno 2023

Le riunioni del Co.Re.Com. si sono svolte tramite videoconferenza a norma del Regolamento e del Disciplinare che regolano lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza indipendentemente dall'emergenza sanitaria degli scorsi anni.

Anche gli incontri con il dirigente per attuare l'attività istituzionale sono avvenute mediante videoconferenza.

Il Comitato composto dal Presidente Avv. Vinicio Tofi e dai Componenti Avv. Leda Rita Corrado e Avv. Massimo Ansaldo, che ha cessato il mandato in data 24 luglio 2023, si è riunito regolarmente come sotto elencato:

1.	24 gennaio 2023 con prosecuzione: 06 febbraio 2023
2.	27 febbraio 2023 con prosecuzione 02 marzo 2023 30 marzo 2023 04 aprile 2023
3.	18 aprile 2023 con prosecuzione: 03 maggio 2023
4.	23 maggio 2023
5.	27 giugno 2023 con prosecuzione 17 luglio 2023
6.	21 luglio 2023

Il Comitato composto dal Presidente Dott. Manfredi Maglio e dai Componenti Avv. Leda Rita Corrado e Avv. Liana Maggiano, che ha assunto l'incarico in data 06 settembre 2023 si è riunito regolarmente come sotto elencato:

7.	28 settembre 2023
8.	03 novembre 2023
9.	18 dicembre 2023

PARTE SECONDA

ATTIVITA' PROPRIA

Presentazione

Le funzioni proprie del Co.Re.Com. sono definite dalla legge istitutiva n. 8 del 25 marzo 2013, che individua all'art. 12 comma 1 le seguenti materie:

- *vigilanza, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *svolgimento di attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;*
- *formulazione di proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.*

I

VIGILANZA SULLA PAR CONDICIO AI SENSI DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

Il 14 e 15 maggio 2023 si sono tenute le elezioni amministrative in **23** comuni della Liguria. Per due di questi (Sestri Levante e Ventimiglia) è stato necessario tornare a votare il 28 e 29 maggio per il turno di ballottaggio.

Si è votato in quattro comuni con popolazione superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, i numeri delle elezioni nella regione sono stati i seguenti:

- comuni al voto: **23** su 234 comuni liguri (9,8%)
- comuni >15.000 ab: **4** su 23 (17,4%)
- comuni ≤15.000 ab: **19** su 23 (82,6%)
- capoluoghi di provincia: **1**
- sindaci eletti al primo turno: **21** su 23 (91,3%)
- comuni al ballottaggio: **2** su 23 (8,7%)

Comuni al voto in Liguria

Provincia - in grassetto i comuni maggiori di 15.000 ab.
- in MAIUSCOLO i comuni capoluogo di provincia
- fra parentesi la [popolazione legale al censimento 2021](#)

	Comune (censimento 2021)	Sindaco eletto	Coalizione
Città metr. GE 3 comuni	Camogli (5.022)	Giovanni Anelli	Per la Nostra Città
	Montoggio (2.008)	Faustino Mauro Fantoni	Montoggio Insieme
	Sestri Levante (+) (17.607)	Francesco Solinas 	Sestri per Tutti, Noi con Solinas Sindaco, Francesco Solinas Sindaco

	Comune (censimento 2021)	Sindaco eletto	Coalizione
Prov. IM 9 comuni	Aurigo (*) (337)	Angelo Arrigo	Aurigo Riparte
	Bordighera (10.130)	Vittorio Ingenito	Bordighera Vince
	Cosio d'Arroscia (175)	Antonio Galante	Cosio

<u>IMPERIA</u> (41.960)	Claudio Scajola 	Avanti con Scajola Sindaco, Insieme con Scajola Sindaco, Prima Imperia
<u>Montalto Carpasio</u> (502)	Mariano Bianchi	Uniti per Montalto Carpasio
<u>Pieve di Teco</u> (1.322)	Enrico Pira	Prima Pieve di Teco
<u>Triora</u> (360)	Massimo Di Fazio	Triora Viva
<u>Vallecrosia</u> (6.727)	Armando Biasi	Cittadini in Comune
<u>Ventimiglia</u> (*) (23.018)	Flavio Di Muro 	Verde è Popolare-Unione di Centro, Partito Popolare Europeo-Forza Italia, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Lega, Torna Grande Ventimiglia

**Prov.
SP**
4 comuni

Comune (censimento 2021)	Sindaco eletto	Coalizione
<u>Carro</u> (514)	Ezio Firenze	Il Paese Che Vogliamo
<u>Maissana</u> (*) (583)	Egidio Banti	Impegno per Maissana
<u>Portovenere</u> (3.310)	Francesca Sturlese	La L.C. Francesca Sturlese
<u>Sarzana</u> (21.610)	Cristina Ponzanelli 	Sarzana Civica, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, Unione di Centro, Lega, Cristina Ponzanelli Sindaco, Ponzanelli Sindaco con Toti, Forza Italia

**Prov.
SV**
7 comuni

Comune (censimento 2021)	Sindaco eletto	Coalizione
<u>Alassio</u> (10.168)	Marco Melgrati	Melgrati Sindaco
<u>Carcare</u> (5.254)	Rodolfo Mirri	Cambia Carcare
<u>Cengio</u> (3.293)	Francesco Dotta	Cengio Nel Cuore
<u>Ceriale</u> (5.365)	Marinella Fasano	Ceriale Ceriale
<u>Laigueglia</u> (1.696)	Giorgio Manfredi	Amo Laigueglia
<u>Rialto</u> (546)	Valentina Doglio	Rialto Passione Comune
<u>Sassello</u> (1.747)	Marco Dabove	SI Amo Sassello

(*) Comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato.

(+) Comune sciolto al rinnovo per scadenza naturale.

Le consultazioni elettorali 2023 sono state regolamentate dalle seguenti delibere dell’Autorità e dalle seguenti disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza:

AGCOM - DELIBERA N. 87/23/CONS

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Non sono stati approvati né pubblicati documenti o disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni amministrative 2023 da parte della Commissione parlamentare.

ATTIVITA’

Il Comitato del Co.Re. Com. Liguria ha assunto nella seduta del 3 aprile 2023.- in merito all’attività di vigilanza e controllo relativamente all’area pluralismo politico-istituzionale (c.d. *par condicio*) la seguente decisione:“*Il Comitato ritiene di utilizzare, come per le precedenti elezioni amministrative del 2022, la Graduatoria dei Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva, fornita dal MISE, quindi per quanto riguarda le emittenti commerciali, si decide di scegliere le tre emittenti che raggiungono il maggior punteggio nella suddetta graduatoria e hanno sede legale in Liguria: PTV PRIMOCANALE (1), TELENORD (2) e ENTELLA TV (11). Per la scelta di un’emittente comunitaria si decide di utilizzare, come base, la stessa graduatoria del Ministero e di scegliere l’emittente TELELIGURIASUD (6) alla quale è stato assegnato il maggior punteggio successivo a TELERADIOPACE 1 (3), in considerazione del fatto che quest’ultima è stata monitorata in entrambe le tornate elettorali del 2022. Viene specificato che le posizioni dal n. 4 e 5 e dal n. 8 al n. 10 sono occupate da emittenti con sede legale in altre regioni, inoltre la posizione n. 7 è occupata da una emittente riconducibile a PTV Primocanale già oggetto di monitoraggio”.*

Per questo motivo il Comitato ha stabilito di monitorare le 5 Emittenti sopracitate a partire da venerdì 14 aprile 2023 compreso.

L'attività relativa al monitoraggio ha prodotto tutta una serie di report, effettuati dal soggetto affidatario su disposizione del Co.Re.Com. Tutti i report sono stati ricevuti secondo le tempistiche contrattuali. Vi è stata massima collaborazione tra le 5 Emittenti, l'Ufficio e la Società aggiudicataria del servizio al fine della caricazione dei dati relativi alle ore di trasmissione nelle 24 ore di ogni giornata nel periodo di par condicio compreso tra il 14 aprile e il 27 maggio 2023.

Per quanto riguarda la concessionaria del servizio pubblico, ovvero la testata giornalistica per la sede regionale della Liguria, è stata effettuata quotidianamente, sempre nel periodo della par condicio compreso tra il 14 aprile e il 27 maggio, regolare vigilanza e monitoraggio in tutte le due edizioni del TG, ovvero quello delle ore 14:00 e delle ore 19:35 e l'edizione mattutina di Buongiorno Regione dalle 07:35 alle 08:00.

Il totale complessivo delle ore monitorate per le 5 emittenti locali e la testata giornalistica regionale della RAI è stato di 5324 ore.

Nel corso dell'attività di vigilanza per l'anno di riferimento, sono stati avviati due procedimenti, di cui uno concluso con istruttoria e delibera del Comitato inviate al Consiglio dell'Autorità, il quale ha successivamente emanato la delibera 149/23/CONS: "Ordine nei confronti del comune di Alassio (SV) per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28".

II

Messaggi politici autogestiti gratuiti

Nell'ambito della vigilanza sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali durante le campagne elettorali o referendarie (cd. par condicio), il Co.Re.Com. si occupa anche della gestione della procedura amministrativa relativa agli spazi che le emittenti radiotelevisive locali possono riservare ai soggetti politici per la messa in onda di messaggi autogestiti gratuiti (MAG).

La disciplina dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) è contenuta nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nel D.M. Comunicazioni del 08.04.2004 "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313". In particolare, l'art. 4 comma 5 della legge 28/2000 prevede che lo Stato eroghi un rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si siano rese disponibili a trasmettere MAG durante le campagne elettorali o referendarie.

Con decreto 22 maggio 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: " Definizione dello stanziamento per il 2023 in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie" il Ministero riconosce alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nella campagne elettorale delle elezioni amministrative 2023 il rimborso rispettivamente di euro 11,58 per la radiofonia e di euro 31,38 per la televisione per ciascun messaggio messo in onda.

La procedura è regolata da apposite delibere dell'Autorità e per le amministrative 2023 la delibera 87/23/CONS che argomenta sui MAG negli artt. 3,4,5 e 6. Al Co.Re.Com. compete l'attività istruttoria che si conclude con l'approvazione di una delibera recante la proposta di ripartizione dei rimborsi dei messaggi trasmessi, in base alla rendicontazione predisposta dalle società esercenti le emittenti che si sono rese disponibili ad ospitare i MAG. L'erogazione del rimborso spetta alla Giunta regionale sui fondi messi a disposizione con il sopracitato decreto, che ammontavano nel 2023 per la Liguria ad € 37.358,45, di cui € 12.452,82 per la radiofonia ed € 24.905,63 per la televisione.

Il rimborso viene erogato, a domanda, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla Società esercente l'emittente locale e dal soggetto politico.

Al fine della richiesta del rimborso la Società deve produrre la documentazione prevista dalla procedura, normata di volta in volta con delibera dell'Autorità, nel caso specifico la delibera 87/23/CONS.

In relazione alla campagna elettorale per le elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio 2023 ha aderito la sola emittente Radio Onda Ligure 101 s.a.s. L'importo da rimborsare per la messa in onda dei Messaggi Autogestiti a titolo gratuito (MAG) trasmessi dall'Emittente Radio Onda Ligure 101 S.a.s., confrontati a seguito di istruttoria, ammonta ad € 12.452,82.

Ai MAG delle elezioni in parola ha aderito una sola emittente radiofonica - e nessuna emittente televisiva - della Liguria.

III

Accesso Radiotelevisivo

Con la firma del nuovo Protocollo d'Intesa avvenuta il 20 ottobre 2021 tra Co.Re.Com. Liguria e la Sede regionale per la Liguria della RAI, il Comitato ha avviato una ampia campagna di sensibilizzazione rivolta ad Enti, Associazioni del Terzo settore ed a soggetti collettivi (quali ad esempio associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, associazioni di volontariato) per attivare iniziative di comunicazione radiotelevisiva.

Le domande degli Accedenti pervenute sono state vagliate a seguito di istruttoria da parte della Struttura ed approvate dal Comitato del Co.Re.Com. Liguria. In totale, sono pervenute 59 richieste da parte di Enti ed Associazioni operanti sul territorio regionale; nelle 59 richieste alcune (15) erano estese anche per il mezzo radiofonico.

I contributi video, sia realizzati in proprio che registrati presso il centro di produzione presso la sede Rai di Genova, sono confluiti nei palinsesti del primo e secondo periodo dell'anno (primavera – autunno), nel contenitore “Programmi dell'Accesso Rai” sui canali di Rai - Radio Uno e Rai Tre in ambito regionale.

In totale, sono andate in onda 12 puntate televisive e 10 puntate radiofoniche, così suddivise per Accedenti: 59 interventi televisivi e 15 radiofonici, con cicli andati in onda il sabato dall'11 al 25 marzo, il 3 e 10 giugno, dal 21 ottobre al 18 novembre 2023.

Il dettato normativo dell'accesso radiotelevisivo

L'istituto dei Programmi dell'Accesso, che nel 1975 hanno rivoluzionato i palinsesti dell'Ente radiotelevisivo concessionario di Stato, dando la possibilità al c.d. terzo settore di avere un proprio spazio sulla rete pubblica sia televisiva che radiofonica, si basa su due leggi:

- art. 6 legge n.103 del 14 aprile 1975 secondo la quale il Co.re.com. è competente in materia di trasmissioni dell'Accesso, attraverso la destinazione di uno spazio a disposizione di soggetti collettivi (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per attività di comunicazione.

IV

Copertura telefonica e radiofonica sulla rete infrastrutturale ligure

Fin dal suo insediamento l'attuale Comitato ha ritenuto avviare i necessari approfondimenti al fine di valutare *“se esiste una normativa in vigore che impegni la Società Autostrade per l'Italia a garantire la continuità di connessione telefonica e radiofonica sulla rete autostradale”*.

In questa direzione il Comitato ha affidato, nel 2019, al Componente Avv. Leda Rita Corrado di avviare uno studio su tale tematica conclusa con una esauriente relazione e che ha dato successivamente vita ad una serie di incontri con Uffici della Regione Liguria, di Liguria Digitale, rappresentanti delle Società di gestione delle reti Autostradali.

Nel 2023 sono proseguite le riunioni del Tavolo Tecnico, attivato dal Co.Re.Com. nel 2020, per fare in modo di dare un'opportunità di incontro tra i vari soggetti al fine di risolvere la problematica della copertura telefonica e radiofonica sulla rete infrastrutturale della Liguria che risulta essere molto carente.

Al Tavolo Tecnico hanno partecipato:

Rappresentanti di Reti Stradali e Autostradali

- ANAS
- AUTOSTRADE PER L'ITALIA:
- AUTOSTRADA DEI FIORI
- SALT
- RFI

Gestori di telefonia

- VODAFONE
- TIM
- WIND TRE
- FASTWEB

Società che si occupano degli impianti di copertura

- CELLNEX
- INWIT

Il Tavolo Tecnico si è riunito più volte, sempre con grande partecipazione, interesse e apprezzamento da parte di tutti i partecipanti, che hanno anche riscontrato l'importanza dell'esperienza che ha facilitato il dialogo, mai avuto in precedenza, e ha apportato

miglioramenti nella propria attività. Durante questi incontri sono state individuate alcune strutture sulle quali le Società di Servizi di Copertura hanno elaborato “Progetti Pilota” per realizzare strutture tecniche sulle quali tutti gli Operatori, previa attenta valutazione, potranno installare i propri ripetitori; alcuni di questi progetti hanno completato il loro iter e gli interventi, relativi alla copertura della connessione, sono stati portati a termine nel 2023.

V

Rapporti istituzionali

L'art. 11 del Regolamento interno del Co.Re.Com. (Consultazione e partecipazione di soggetti esterni) stabilisce che nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

Il Co. Re.Com., oltre ad assicurare a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni, ha certamente tra i suoi compiti più rilevanti la promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, in modo particolare nello specifico settore delle comunicazioni, caratterizzato da una continua innovazione tecnologica e normativa e da una grande varietà di condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta. In questa direzione il nuovo Co.Re.Com., ritiene necessario che questo percorso, possa essere valorizzato anche con un costante confronto, e, se possibile, una fattiva collaborazione, con le associazioni di consumatori liguri, che giocano un importante ruolo nella tutela del consumatore, anche nel delicato settore quale è quello del rapporto fra fornitori di servizi di telefonia e utenti.

Il Co.Re.Com, nel corso del 2023, ha svolto incontri con le massime Autorità Istituzionali della Regione Liguria per iniziative riguardanti la sicurezza, la connessione sulla rete stradale e ferroviaria ligure, le problematiche della rete mobile e di telecomunicazioni nelle aree dei parchi naturali regionali, le pari opportunità e la tutela e valorizzazione dell'infanzia.

VI

Il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com.

Il coordinamento nazionale dei Co.Re.Com. è l'organismo che mantiene rapporti istituzionali a livello nazionale con vari Enti ed Istituzioni. Il Coordinamento nazionale. è riconosciuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e promuove le azioni che saranno in seguito realizzate a livello locale dai singoli Comitati regionali.

Attuale Presidente del Coordinamento è Antonio Donato Marra, Presidente del Co.Re.Com Basilicata.

Il Co.Re.Com. Liguria, anche nelle figure del Presidente uscente e dell'attuale, hanno partecipato attivamente a tutte le riunioni del Coordinamento nazionale.

.

Tavolo Tecnico Agcom - Co.Re.Com.

All'interno della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, denominata anche "Conferenza dei Parlamenti regionali", si tiene un Tavolo Tecnico permanente dei dirigenti e funzionari dei Co.Re.Com., nel quale si affrontano tematiche e problemi di natura giuridica ed organizzativa, in stretta collaborazione con Agcom.

Nel corso del 2023 la Struttura del Co.Re.Com. ha attivamente partecipato a tutti i tavoli tecnici, dando il proprio apporto ed esperienza, anche come capofila nell'ambito di tavoli tecnici ristretti per materie specifiche, sia in presenza che da remoto.

PARTE TERZA

ATTIVITA' DELEGATA

Presentazione

Con delibera Agcom n. 52/99/CONS l'Autorità ha individuato gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le comunicazioni, alle incompatibilità, all'organizzazione e al finanziamento, affinché possano proficuamente esercitare le funzioni delegate.

A seguito dell'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome, sono stati approvati una serie di Accordi Quadro, di cui l'ultimo è stato approvato con Delibera 427/22/Cons del 14 dicembre 2022 per il periodo 2023-2027. Il nuovo accordo Quadro è stato stipulato tra Autorità e Co.Re.Com. Liguria il 28 giugno 2023 e decorre dal 1° gennaio 2023 e di durata quinquennale.

In esecuzione a tale Accordo Quadro, all'art.5, sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le seguenti materie:

a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle attività di media education promosse dagli stessi CO.RE.COM nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;

e) definizione delle controversie indicate all'articolo 14 del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi”, di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

2. L'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative. Il Co.Re.Com. effettua l'attività istruttoria e al termine dell'accertamento e contestazione trasmette all'Autorità la relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall'Autorità, in conformità alla normativa vigente.

L'Agcom ha emanato linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. che garantiscono, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo in capo all'Autorità, l'armonizzazione del sistema e facilitano l'applicazione uniforme delle funzioni stesse su tutto il territorio nazionale.

I

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA LOCALE

Monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, effettuato dal Co.re.com. nel 2023 relativamente alle diverse aree tematiche individuate da Agcom: pluralismo socio-culturale, obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori

La trasmissione dei contenuti da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali è regolata da norme che garantiscono alcuni principi fondamentali, come il diritto all'informazione, il pluralismo sociale e politico, la tutela degli utenti e dei minori.

Il Co.Re.Com. ha il compito di verificare, in particolare, il rispetto di questi principi nell'ambito del sistema televisivo locale, mediante il monitoraggio della programmazione delle emittenti trasmettenti sul territorio regionale, che abbiano o meno sede legale in Liguria, sulla base di indicazioni definite dall'Agcom, derivanti dal nuovo Compendio di procedure, approvato il 3 maggio 2023 dal Consiglio dell'Autorità.

L'attività di monitoraggio comprende la raccolta sistematica dei dati, la rilevazione e l'analisi delle trasmissioni. L'approccio metodologico può essere quantitativo, per garantire dati oggettivi e facilmente comparabili, nonché qualitativo, per consentire l'analisi del contenuto, del linguaggio e di altri elementi, come, ad esempio, la struttura della trasmissione, le caratteristiche della conduzione, gli argomenti trattati ecc.

L'attività di monitoraggio svolta dal Co.Re.Com. nel 2023 ha riguardato tutte le aree tematiche individuate dall'Autorità ed oggetto dell'Accordo Quadro e della conseguente Convenzione sopracitata: *pluralismo socioculturale, obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori*, nonché quella inerente i contenuti discriminatori, di cui il Comitato è stato investito dall'art.10 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 52, sia per l'emittenza locale che per la testata giornalistica della RAI – Tgr Liguria.

La parte di attività legata alla rilevazione dei dati è stata affidata ad una società esterna, specializzata nell'analisi della comunicazione nei media, Cedat 85 srl.

Le aree di monitoraggio della programmazione dell'emittenza televisiva locale sottoposte ad analisi sono state:

1. **obblighi di programmazione**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi di tutti gli obblighi cui essi sono assoggettati dalla normativa vigente in tema di programmazione in relazione al titolo abilitativo;

2. **garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori**, relativa al rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi delle disposizioni legislative in materia come declinate dalla normativa regolamentare adottata dall'Autorità (pornografia, dignità della persona, rappresentazioni vicende giudiziarie) e dei codici di autoregolamentazione recepiti dal legislatore (Codice Media e Minori e Codice Media e Sport); inoltre la verifica del rispetto dei diritti fondamentali della persona, per i quali sono vietate le trasmissioni di programmi che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivati o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di appartenenza etnica, orientamento sessuale, religione o nazionalità.

3. **comunicazione commerciale audiovisiva**, relativa al controllo del rispetto da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi della normativa in riferimento alla trasmissione delle comunicazioni commerciali con particolare attenzione all'affollamento, al posizionamento e ai divieti;

4. **pluralismo sociale e politico**, relativo all'osservanza da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi dei principi generali posti a base dell'esercizio della comunicazione radiotelevisiva. Questa area si suddivide in ulteriori due ambiti:

a) *pluralismo socio-culturale* che mira a quantificare la presenza nella programmazione dei soggetti appartenenti a diverse correnti sociali, culturali, religiose e politiche;

b) *pluralismo politico-istituzionale* che è specificamente riferito ai soggetti politici e istituzionali ed è regolato dalle disposizioni sulla *cd par condicio*.

In ottemperanza a quanto previsto dalle procedure del Compendio approvato dall'Autorità, la Struttura ha effettuato un sorteggio in data 8 novembre 2023 per individuare le emittenti ed il periodo da sottoporre a monitoraggio ordinario 2023. Sono state estratte la quarantatreesima settimana e le seguenti emittenti:

ELENCO ESTRATTI 2023			
	FSMA	Marchio	LCN
1	PUBLIROSE SPA	72	72
2	Associazione AMA Liguria	AMA Liguria	99
3	VALENZA TV srl	VALENZA TV	76
4	NETWEEK SPA	TELEGENOVA	14
5	TELENORD SRL	TELENORD	11

In merito al monitoraggio di trenta giorni effettuato sui programmi giornalistici (Buongiorno Regione e le due edizioni della TGR delle ore 14:00 e delle ore 19:35) trasmessi dal concessionario pubblico, ovvero la TGR Liguria, non sono emerse ipotesi di infrazione.

A conclusione dell'attività di vigilanza e monitoraggio sulla emittenza locale privata, si è reso, invece, necessario l'avvio di due procedimenti di accertamento e contestazione a due emittenti commerciali per la presunta violazione in tema di "**Affollamento pubblicitario orario giornaliero**". Nel corso della settimana estratta e oggetto del monitoraggio, sono state rilevate ipotesi di infrazione all'interno dei rispettivi palinsesti trasmessi dalle due emittenti commerciali, ai sensi dell'art.45 comma 8 Decreto Legislativo n.208/2021 (TUSMA)

II

Esercizio del Diritto di rettifica

Ogni volta che nel corso di una trasmissione radiotelevisiva locale sono diffuse immagini o sono attribuiti atti, dichiarazioni, affermazioni, o pensieri contrari a verità, la persona, o anche l'ente, l'azienda, l'associazione che si ritiene danneggiata, ha la facoltà di chiedere all'emittente la diffusione di proprie dichiarazioni di smentita. L'emittente deve garantire, nella diffusione di tale dichiarazione, condizioni paritarie rispetto all'affermazione che ha reso necessaria la rettifica.

Se l'emittente non accoglie la richiesta, la persona fisica o giuridica, che ritiene di poter esercitare il diritto di rettifica, può rivolgersi al Co.Re.Com. Liguria che, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, ordina all'emittente l'immediata rettifica.

Qualora l'emittente non effettui, in tempi brevi, quanto richiesto, il Comitato trasmette la documentazione all'Autorità garante per le comunicazioni che ha la facoltà di determinare una sanzione a carico dell'emittente.

Per quanto riguarda il diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale in applicazione dell'art. 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici², il cui esercizio dell'attività è stato delegato al Co.Re.Com. in base all'art. 5, co. 1 lett. b), della Convenzione del 2017, nell'anno 2023 non sono state presentate istanze.

2 - Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (GU n. 208 del 7-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 150) - Art. 32-quinquies - Art. 32-quinquies Telegiornali e giornali radio.

Rettifica

1) Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2) Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3) La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità, che provvede ai sensi del comma 4.

4) Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel

III

Vigilanza sul rispetto dei criteri della normativa relativa alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale

I risultati dei sondaggi, integrali o parziali, possono essere pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa solo se accompagnati da una Nota informativa e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità, attraverso un Documento pubblicato sul sito internet dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (per i sondaggi d'opinione) o sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali).

Il Co.Re.Com. ha il compito di vigilare, in ambito locale, sul rispetto dei criteri fissati nel “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa” (rif. Allegato A alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010) e secondo le “Linee guida per l’esercizio da parte dei Co.Re.Com. della funzione delegata di vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale”, per quanto riguarda i sondaggi d'opinione e i sondaggi politici ed elettorali.

La vigilanza è effettuata sui mezzi di comunicazione di massa regionali, sulla base dell’attività di monitoraggio d’ufficio - svolta periodicamente - e sulla base di segnalazioni da parte di singoli utenti, associazioni e organizzazioni.

Il Co.Re.Com. verifica la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla Nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del Documento alle Autorità di vigilanza nazionali.

L’attività di vigilanza svolta dal Co.Re.Com. riguarda le emittenti radiotelevisive locali. I sondaggi diffusi su Internet sono, invece, di esclusiva competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.

L'attività svolta dal Co.Re.Com. comprende:

- la rilevazione e l’analisi dei dati riguardanti i sondaggi sui media oggetto di vigilanza;
- in caso di accertamento dell’avvenuta pubblicazione di un sondaggio senza la Nota informativa, l’avvio del procedimento di contestazione, in contraddittorio con l’emittente

termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

radiotelevisiva o la testata giornalistica, con contestuale avviso sulla possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo agli obblighi del Regolamento;

- qualora l'emittente non dia corso all'adeguamento spontaneo, il Co.Re.Com. dispone la pubblicazione della Nota informativa, oppure la sua rettifica o integrazione, entro un termine di 48 ore;
- qualora l'emittente radiotelevisiva o la testata non ottemperi all'ordine, il Co.re.com. trasmette la documentazione all'Agcom, che potrà applicare sanzioni amministrative.

Nell'anno 2023 non si sono riscontrati in sede di monitoraggio violazioni dei criteri per quanto riguarda i sondaggi di opinione, né tantomeno sono pervenute segnalazioni da parte di terzi.

IV

Sportello informativo

Anche l'anno 2023 è iniziato, come i precedenti, con un percorso di apertura verso tutti coloro che sono soggetti portatori di interesse, sempre nel rispetto dei principi della legge 241/1990 in tema di pubblicità e trasparenza, ponendo in essere uno sportello informativo con accesso al pubblico sia per i cittadini-utenti che per gli avvocati che per le associazioni di consumatori al fine di dare ogni tipo di informazione richiesta o, nel caso dei cosiddetti "utenti deboli", assisterli nella compilazione delle istanze sulla piattaforma "Conciliaweb" così come anche previsto dall'art. 3 del Regolamento applicativo, allegato alla delibera 339/18/CONS che prevede che i Co.Re.Com. individuino modalità di assistenza all'utenza che non abbia la possibilità di accedere alla piattaforma tramite web, nel rispetto dell'autonomia organizzativa che compete a ciascun Co.Re.Com. anche in relazione alle specifiche esigenze del territorio e agli utenti c.d. deboli.

In attuazione del dettato normativo richiamato il Co.Re.Com. Liguria ha messo a disposizione presso la propria sede, strumentazione e supporto quotidiano, da parte del personale della segreteria, all'utente debole per l'inserimento delle domande nella piattaforma ConciliaWeb.

Contemporaneamente si è proseguito con la diffusione costante delle informazioni telefoniche per mezzo del numero dedicato, proprio per poter dare un ulteriore aiuto a tutti i cittadini per espletare al meglio le pratiche relative alle controversie gestite sulla piattaforma.

Gli utenti hanno anche utilizzato la mail dedicata allo Sportello, attiva h 24 su 24, sia per avere maggiori delucidazioni sulle modalità di presentazione delle istanze, sia per segnalazioni di inottemperanza dei verbali da parte degli Operatori, sia per altre problematiche insorte.

Nel 2023 è stato mantenuto il ricevimento dell'utenza, previo appuntamento.

I relativi dati del servizio reso nell'anno 2023 sono evidenziati come segue:

- 4 giorni dedicati allo sportello telefonico 3 ore al mattino,
- 2 giorni dedicati allo sportello telefonico 3 ore al mattino e 1 ora al pomeriggio.
- Ricevimento del pubblico solo previo appuntamento.

I cittadini, attraverso questo servizio al pubblico, hanno comunque potuto avere contezza delle proprie facoltà e delle necessarie azioni da adottare, nonché un aiuto per le problematiche riscontrate sulla piattaforma.

V

La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche

La gestione delle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche è disciplinata dalle delibere dell'Autorità n. 203/11/CONS¹ e n. 339/18/CONS².

A completare la disciplina, sono state introdotte successivamente, sempre da parte dell'Autorità le delibere n. 353/19/CONS³, n. 670/20/CONS⁴, n. 390/21/CONS⁵ e la n. 358/2022/CONS⁶.

La gestione delle controversie rientra nelle c.d. procedure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) ed è stata delegata ai Co.Re.Com. dall'Autorità, in attuazione della legge 249/97, Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

L'Autorità Garante per le Comunicazioni ha attivato una piattaforma informatica denominata *ConciliaWeb* quale unico canale per presentare le istanze e gestire le controversie a livello nazionale.

La piattaforma è stata resa operativa dall'Autorità a partire dal 23 luglio 2018.

Il nuovo sistema, con l'intento di rendere più efficiente ed efficace la gestione delle istanze di conciliazione ricevute ogni anno dai Co.Re.Com., ha definitivamente superato la gestione manuale dei dati, e, nei confronti delle parti coinvolte, la redazione e la trasmissione delle comunicazioni relative alla procedura.

Il programma informatico prevede un sistema di sicurezza tale che l'accesso alla piattaforma avviene esclusivamente tramite SPID o CIE, che, rispetto al precedente sistema cartaceo, garantisce un elevato livello di sicurezza nella gestione di tutti i dati, tra cui quelli sensibili.

Le istanze, infatti, vengono presentate tramite la compilazione del modello predisposto *online* e tutte le comunicazioni attinenti alla procedura avvengono attraverso la piattaforma stessa.

A seconda delle materie trattate, il tentativo di conciliazione si svolge in modalità ordinaria, dove le parti discutono la controversia in sede di udienza che avviene in collegamento *Virtual Room*, ovvero in modalità semplificata che prevede lo scambio interlocutorio delle parti mediante una chat dedicata.

Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni dal deposito dell'istanza su *Conciliaweb* per entrambe le procedure.

A pochi giorni dalla data di presentazione dell'istanza in modalità ordinaria si ha la convocazione delle parti; atto per cui ai soggetti interessati viene comunicata la data in cui la questione verrà dibattuta.

Nel periodo intercorrente tra il deposito dell'istanza e l'udienza, le parti, attraverso la piattaforma informatica *Conciliaweb*, hanno la possibilità di negoziare direttamente scambiandosi proposte.

L'utente impossibilitato ad accedere alla piattaforma web, anche mediante soggetto delegato, può presentare istanza e partecipare alla conciliazione presentandosi personalmente presso la sede del Co.Re.Com.

La soluzione conciliativa in linea di principio risponde sia agli interessi del consumatore, che in tempi brevi e gratuitamente può ottenere un indennizzo per disservizi patiti ovvero il rimborso di somme non dovute, sia agli interessi dei gestori che, visto il numero elevato di potenziali contenziosi, possono ottenere cospicui risparmi sulle spese legali.

Tale attività ha una ricaduta positiva, in termini di costi-benefici, non solo per lo Stato, ma anche per le persone che si avvalgono di tale strumento quale esercizio di "giustizia alternativa" a quella ordinaria. In effetti, tale forma di ADR non solo abbatte gli alti costi derivanti dall'instaurazione dei contenziosi avanti il giudice ordinario, deflazionando il contenzioso e congestionando i tribunali civili, aumentando di conseguenza i tempi già lunghi di un processo civile, ma consente di migliorare l'accesso alla "giustizia", ampliando e differenziando le possibilità di tutela e fornendo una maggiore adeguatezza e specificità nella risposta.

I regolamenti di cui alle delibere AGCOM sopra citate hanno apportato modifiche atte a migliorare l'efficienza della procedura telematica, quali l'introduzione del profilo di "Soggetto accreditato", dedicato in un primo tempo agli Avvocati ed alle Associazioni di consumatori e successivamente esteso alla categoria professionale dei Dottori Commercialisti; hanno inoltre previsto un'apertura ai cosiddetti "enti esponenziali" a rappresentanza di particolari categorie di utenti.

L'Autorità con la delibera n. 358/22/CONS ha reso ancora più fruibile il portale informatico "Conciliaweb" mediante l'introduzione dei procedimenti aventi ad oggetto disservizi subiti da parte di fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, che al momento l'Autorità ritiene di avocare a sé.

Importanti novità, nel campo della conciliazione, discendono:

- dalla Delibera n. 307/23/CONS “Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”, che ha dato attuazione al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 207 (recante: Disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) e contestualmente abrogato la Delibera n. 519/15/CONS con cui l’Autorità ha stabilito misure per garantire il diritto degli utenti di scegliere liberamente e consapevolmente il proprio operatore, limitando il pericolo di attivazioni non richieste o richieste sulla base di informazioni incomplete o fuorvianti. Ha inoltre definito precisi obblighi informativi in capo agli operatori, in particolare nel caso di contratti conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali. Il regolamento intende anche rispondere alle urgenti esigenze di maggiore chiarezza riguardo a rimodulazioni contrattuali decise unilateralmente da alcuni operatori”;
- dalla Delibera n. 194/23/CONS relativa a: “*Modifica del quadro regolamentare in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi e per l’attuazione dell’articolo 42, comma 9, del TUSMA con riferimento alle piattaforme di condivisione di video*” con cui il legislatore ha inteso prevedere un sistema di risoluzione alternativa delle controversie tendenzialmente comprensivo di qualsiasi contenzioso derivante dal mancato rispetto degli obblighi o dei divieti posti in capo ai *providers* di VSP dall’art. 42 del TUSMA. Si tratterebbe, in altri termini, di un meccanismo di tutela privatistica delle posizioni degli utenti che si dovessero ritenere pregiudicati da condotte contrarie alle disposizioni dell’articolo 42, che si andrebbe ad aggiungere agli strumenti di *public enforcement* già offerti dall’ordinamento.

La conciliazione presso il Co.Re.Com. nelle controversie tra operatori di comunicazione e utenti

Il processo di trasformazione iniziato con le delibere n. 353/19/CONS, n. 670/20/CONS e n. 390/21/CONS ha trovato ulteriore compimento con il D.Lgs. n. 208/2021 (TUSMA) e le delibere n. 193/22/CONS e n. 358/22/CONS attraverso cui è stato anche completato il principio di garanzia a tutela dei fruitori dei servizi televisivi cd. “pay tv”, a cui si aggiungeranno le Delibera 194/23/CONS e la Delibera 307/23/CONS.

Anche nell’anno 2023 la maggior parte delle istanze sono state presentate e trattate da Avvocati in qualità di soggetti accreditati


Nell’anno 2023 sono state presentate n. 1.296 istanze, di cui n. 854 hanno avuto esito positivo, solo n. 123 esito negativo e n. 617 tra archiviate, inammissibili e con accordi in preconciliazione.

Il Co.Re.Com. per quanto attiene all’attività di conciliazione vanta, quindi, un risultato di successo pari ad oltre il 90% dei procedimenti conclusi nell’anno 2023.


Il termine per la conclusione dei procedimenti si è mantenuto in 30 giorni.

In conclusione si riportano gli esiti del lavoro svolto dall’attività di conciliazione durante l’anno 2023.

- **Ricorsi presentati da gennaio a dicembre 2023:**



- **Procedimenti conclusi da gennaio a dicembre 2023: esito di vittoria 90%:**



Il risultato raggiunto nella trattazione dei ricorsi in conciliazione da parte del Responsabile del Procedimento ha avuto un effetto deflattivo sull'attività di Definizione delle controversie nonché sulla giustizia ordinaria.

V - 2

Procedura d'urgenza per l'attivazione del servizio sospeso


Nelle controversie fra utenti e operatori di comunicazioni può accadere che l'operatore proceda alla sospensione del servizio di comunicazione. Tale sospensione può riguardare solo il servizio interessato dal mancato pagamento e deve essere adottata solo per gravi motivi (quali i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti).

Ai sensi del Regolamento il Co.Re.Com. può adottare provvedimenti temporanei d'urgenza, finalizzati a garantire il corretto funzionamento, e la conseguente erogazione, del servizio sia di rete fissa e mobile che linea dati.

Richieste Pervenute 139

Concluse/Archivate 115

Provvedimenti Emessi 24



La definizione amministrativa delle controversie

Con l'assegnazione dell'esercizio della delega per la definizione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti da parte dell'Agcom, il Co.Re.Com. ha assunto il ruolo para giudiziario o meglio di giustizia alternativa. In particolare, attraverso l'istituto della definizione vengono decise le controversie per le quali il tentativo obbligatorio di conciliazione ha avuto esito negativo e, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al Co.Re.Com.. competente di definire la controversia (Modello GU14).

Il Co.Re.Com. può ordinare all'operatore di adottare le misure necessarie a far cessare la condotta lesiva dei diritti dell'utente e, se del caso, di effettuare rimborsi di somme risultate non dovute nonché di corrispondere gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

La fase di definizione della controversia – così come quella relativa alla conciliazione e all'adozione di provvedimenti di urgenza – è gestita interamente tramite la piattaforma *ConciliaWeb*, con una scansione precisa della tempistica procedimentale che prevede la possibilità di effettuare un'udienza di discussione da svolgere nel caso in cui sia necessario chiarire alcuni elementi utili per la decisione della controversia e prevede la partecipazione dell'utente e dell'operatore, che sono invitati ad illustrare le rispettive posizioni alla presenza di un funzionario del Co.Re.Com.

Se nel corso dell'udienza l'utente e l'operatore trovano un accordo, si redige un verbale di accordo, sottoscritto dalle parti, che costituisce titolo esecutivo degli impegni presi dalle parti. In questo caso si dichiara la conclusione del procedimento con esito positivo.

Se, nel corso dell'udienza, l'utente e l'operatore non raggiungono un accordo, si redige un verbale sintetico che riporta gli esiti della discussione e si apre, quindi, la fase di decisione della controversia che come primo documento prevede la relazione istruttoria del responsabile del procedimento.


Successivamente la fase di decisione prevede l'adozione di un provvedimento amministrativo con cui si risolve la controversia. Il provvedimento può prevedere la condanna dell'operatore ad annullare fatture emesse, a effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle Carte dei Servizi degli operatori, da disposizioni normative o delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il provvedimento amministrativo che decide la controversia deliberato dal Comitato del Co.Re.Com. Liguria è un ordine dell'Autorità che viene notificato all'utente e all'operatore, pubblicato sul sito istituzionale del Co.Re.Com. e dell'Autorità.

<https://www.corecom.regione.liguria.it/attivita/definizione-controversie.html>

È possibile, per l'utente e per l'operatore, presentare al TAR Lazio un ricorso contro il provvedimento di decisione della controversia adottato dal Comitato entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il quadro sinottico del 2023 relativo alle definizioni, se viene rapportato a quello redatto nell'anno precedente, rappresenta una diminuzione di istanze.

Il fenomeno è senz'altro da associarsi sia al sensibile calo del numero delle istanze di conciliazione presentate nel 2023 che al possesso dello SPID o della CIE, indispensabili, per l'inserimento delle istanze nella piattaforma *Conciliaweb*, che al maggiore incremento di istanze concluse con esito positivo in primo grado in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione, trend risultato sia in Liguria che a livello nazionale.



Da notare come sia aumentato il numero di definizioni chiuse con verbale positivo in udienza di discussione, con buon effetto deflattivo sulla giustizia ordinaria e gradimento da parte degli istanti sul procedimento amministrativo in sede di appello del contenzioso gestito dal Co.Re.Com.

Si nota infine che, nonostante il calo di presentazione di istanze in secondo grado, la complessità del contenzioso non sia affatto diminuita, preso atto che in secondo grado approdino le materie più complesse. Le definizioni concluse positivamente con accordi totali (udienza + accordo transattivo) hanno toccato un tasso di positività pari al 74%.

Si nota inoltre che le procedure per le quali non è stato possibile addivenire a transazione tra le parti e che sono quindi state definite con provvedimento decisorio del Comitato (delibera) risultano essere n. 12 di cui alcune relative ad anni precedenti.

Per quanto riguarda gli oggetti dei diversi contenziosi, presso il Co.Re.Com. Liguria, si individuano principalmente problemi relativi a:

- contestazione della fatturazione,
- guasto/malfunzionamento del servizio,
- ritardo/mancata attivazione servizi/trasloco servizi,
- servizi televisivi a pagamento, interruzione/sospensione del servizio,
- modifiche contrattuali.

VI - Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Il Registro degli operatori di comunicazione ROC è l'anagrafe degli operatori presenti sul territorio Ligure: garantisce la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, il rispetto delle norme sulla disciplina anticoncentrazione, la tutela del pluralismo informativo.

Il ROC è stato istituito con la legge n. 249 del 1997 ed è gestito sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 666/08/CONS, (all. a – all. b) in vigore dal 2 marzo 2009 che è stata parzialmente modificata dalla Delibera N. 200/21/CONS. del 8 luglio 2021.

L'iscrizione al ROC è obbligatoria per i seguenti soggetti: gli operatori di rete, i fornitori di contenuti/fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le agenzie di stampa a carattere nazionale. Gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, i soggetti esercenti l'editoria elettronica, le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

A seguito della regolare iscrizione, i soggetti sopraindicati possono ottenere da parte del MIMIT contributi finanziari per le attività editoriali previste da leggi nazionali

A partire dal 2023 sono state introdotte due importanti novità che coinvolgono ulteriormente l'attività del Co.Re.Com.

1) Nuove disposizioni e obblighi per operatori postali e di consegna pacchi. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 5 agosto 2022, numero 118, Agcom ha disciplinato l'obbligo, per i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, venendo a creare un patrimonio informativo unico, finalizzato a un più efficace svolgimento delle funzioni di regolazione e vigilanza nel settore postale. La decisione (delibera numero 270/23/CONS) è stata adottata all'esito di un percorso di modifica del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Roc, avviato lo scorso 3 maggio con una consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder.

I fornitori di servizi postali e di consegna dei pacchi sono tenuti a trasmettere la domanda di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali entro il 15 febbraio 2024, in modalità telematica, mediante accesso all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it, tramite l'utilizzo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (Spid), e della Carta Nazionale dei Servizi (Cns) ovvero tramite altro mezzo di identificazione elettronica notificato ai sensi del Regolamento (Ue) numero 910/2014.

2) Istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Con la delibera n. 224/23/CONS, l'Autorità ha istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (TUSMA), l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana.


Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici erano tenuti a comunicare i criteri, individuati dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in base ai quali sono soggetti alla giurisdizione italiana. A tal fine è stata predisposta una versione aggiornata del modello 24/ROC.

I fornitori non ancora iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione dovranno indicare il criterio/i all'atto dell'iscrizione al Registro, mentre i soggetti già iscritti devono dichiarare tale informazione con una comunicazione di variazione ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato A alla richiamata delibera n. 666/08/CONS, la domanda di iscrizione al Registro e le comunicazioni di variazione, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante accesso ai servizi ROC presenti sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

L'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana sarà reso disponibile sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

Istanze ROC - Anno 2023



Comitato Regionale per le Comunicazioni
Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Liguria

Via Fieschi 15 – 16121 GENOVA
Tel. 0105485734

corecom@regione.liguria.it
corecom@cert.regione.liguria.it